

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sede di ROMA

Ricorso ex art. 40 c.p.a. con istanza ex art. 52-II co. c.p.a.

per **BRIGANTE Avv. Roberto Antonio** nato a San Severo (FG) il 05/10/1968 e residente in Monfalcone (Gorizia) - via Roma n. 60, cod. fisc. BRGRRT68R05I158W, in proprio ai sensi dell'art. 22-III co. c.p.a. perchè iscritto al Foro di Gorizia (p.e.c. robertoantonio.brigante@pecavvocatigorizia.eu – fax 0481412883), nonchè assistito, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gigliola MAZZA RICCI del Foro di Roma (cod. fisc. MZZGLL41A41B519I – p.e.c. gigliolamazzaricci@ordineavvocatiroma.org - fax 06/41792056) ed Aurora TURCO del Foro di Gorizia (cod. fisc. TRCRRA88S62L424M - p.e.c. auro-ra.turco@pecavvocatigorizia.eu – fax 0481412883), con domicilio telematico presso l'indirizzo p.e.c. robertoantonio.brigante@pecavvocatigorizia.eu come da procura alle liti in calce al presente atto,

RICORRENTE

CONTRO

1. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del suo Ministro in carica pro tempore, cod. fisc. 80415740580, con sede in 00187 Roma – Via XX Settembre n. 97;

2. CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, in persona del suo Presidente in carica pro tempore, cod. fisc. 96402080582, con sede in 00185 Roma – Via Solferino n. 15;

rappresentati, difesi e domiciliati ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fisc. 80224030587 – p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

RESISTENTI

NONCHÉ CONTRO

- **ERBA Dott. Pino** con studio in Niscemi (CL) – Via Caronda n. 55, cod. fisc. RBEPNI58P01F899J, p.e.c. studio.erba@odcec.legalmail.it ; **PICCIONE Dott. Domenico** con studio in Messina - Via Peculio Frumentario, Is. 225, n. 2, cod.

fisc. PCCDNC58L30F158P, p.e.c. domenico.piccione@cgn.legalmail.it ; nonché di tutti gli altri candidati collocatisi dal n. 1 al n. 324, dal n. 326 al n. 378, dal n. 380 al n. 383, della graduatoria di merito del concorso pubblico esterno per la nomina giudici tributari (bando n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016) approvata con delibera n. 1677/2019/IV dd. 15/10/2019 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (doc. 68);

CONTROINTERESSATI

PER L'ANNULLAMENTO

-nelle parti di interesse e nei limiti dell'utilità per parte ricorrente- de:

1) la delibera n. 1677/2019/IV dd. 15/10/2019 (doc. 1) del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (di seguito CPGT), con la quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico esterno per la nomina di n. 202 giudici tributari (bando n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016), ora di complessivi 461 giudici (delibera CPGT n. 1196/2018, di cui 8 riservati alle sedi di Bolzano - doc. 14 di cui *infra*) di cui all'allegato "*Elenco A – graduatoria*" ed il ricorrente collocato al posto n. 384 con punti 27,50 (doc. 1), pubblicata sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 23/10/2019 (doc. 33);

2) la delibera n. 1376/2019/IV dd. 17/09/2019 (doc. 2) del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (di seguito CPGT), con la quale al ricorrente Avv. BRIGANTE Roberto Antonio è stato attribuito il punteggio di 27,50 (in luogo di quello precedentemente attribuito di 21,50) nella graduatoria di merito di cui *supra* sub 1);

3) la scheda profilo 40172 (doc. 59) -di attribuzione del punteggio del ricorrente (non intellegibile), denominata "*BRIGANTE ANTONIO (SIMULAZIONE SENZA PERIODO DIP PUBBLICO) ELABORAZIONI PERIODI PROFILO: 40172*", ricevuta via p.e.c. in data 22/07/2019 in sede di accesso telematico ex legge n. 241/1990 con nota CPGT prot. n. 0013336 del 22/07/2019 (doc. 56)-, già impugnata con motivi aggiunti notificati e depositati telematicamente il

27/08/2019 nel procedimento sub R.G. 3107/2019 pendente presso Codesto T.A.R. e che pure con il presente ricorso si impugna espressamente;

4) la nota prot. n. 0015702 dd. 25/09/2019 (doc. 68) del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (di seguito CPGT), inviata via p.e.c. in data 25/09/2019 con la quale è stata deliberata la convocazione del ricorrente per la scelta della sede di servizio il giorno 16/10/2019 sulla base di punti 27,50 e, per quanto occorra, la delibera CPGT n. 639/2019/IV dd. 07/05/2019, ivi richiamata ed allegata, nonché l'approvazione del modulo relativo alla dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità di cui all'allegato n. 2, pubblicata sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 22/02/2019 (doc. 45), richiamata nella suddetta delibera CPGT n. 639/2019/IV e già impugnata con il ricorso sub R.G. 3107/2019 pendente presso Codesto T.A.R. e che pure con il presente ricorso si impugna espressamente;

5) gli ulteriori atti già tempestivamente impugnati con il ricorso (doc. 34) ed i motivi aggiunti (doc. 35) sub R.G. 3107/2019 pendente presso Codesto T.A.R., i quali espressamente pure qui si impugnano nuovamente, e cioè con

il ricorso notificato il 02/03/2019 e depositato al p.a.t. il 15/03/2019 (doc. 34)

a) la delibera n. 244/2019/IV dd. 19/02/2019 (doc. 44) del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (di seguito CPGT), con la quale è stata deliberata la convocazione dei vincitori per la scelta della sede di servizio nei giorni 18, 19, 26 e 27 marzo 2019 e l'approvazione del modulo relativo alla dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità di cui all'allegato n. 2, pubblicata sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 22/02/2019 (doc. 45);

b) l'art. 6-II co.-lett. g) del bando di concorso n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016 (doc. 3), adottato con delibera CPGT n. 1812/V/2016, nella parte in cui stabilisce che: "... *il contemporaneo esercizio di più professioni indicate nella medesima voce di "attività professionali" di cui alla "tabella E" dà luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l'attività di revisore contabile, se contemporanea a quella di avvocato non viene valutata)*";

c) il "*Modulo di domanda-dichiarazione sostitutiva di certificazione per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti di giudice nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali di cui al Bando n. 6/2016 approvato con delibera n. 1812 del 19.07.2016. (scadenza 30 ottobre 2016)*" pubblicato sul sito internet www.giustizia-tributaria.it solo in data 09/09/2016 previsto dall'art. 3-I co. del bando di concorso n. 6/2016 (doc. 4), il cui provvedimento di approvazione è inesistente (docc. 57-58);

d) le delibere della Commissione Esaminatrice Bando 6/2016 di cui al verbale del 23.5.2017 (doc. 11), inviate in sede di accesso telematico ex legge n. 241/1990 con nota CPGT prot. n. 0015124 del 19/07/2018 (doc. 9), pure evocate nell'avviso pubblicato sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 13/06/2018 (doc. 5) ed in particolare:

- i *“Criteri per l’applicazione dei punteggi previsti dalla tabella “E” (allegata al D. Lgs. n. 545/1992 –n.d.r.-), approvati nelle sedute consiliari CPGT del 19.9.2000, 31.10.2000, 7.11.2000 e 19.12.2000, pubblicati nel Notiziario del CPGT n. 1 – anno 2001”* (doc. 13), così come riformulati dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 23/05/2017 (doc. 11) limitatamente ai punti 3 – 11 – 18 – 19 nonché al soppresso punto 10, poi trasfusi nel *“documento 1” denominato “Analisi dei criteri per l’esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016”* (doc. 12), limitatamente ai punti 3 (*“Non possono essere valutate più attività contemporanee, comprese nella stessa categoria professionale della tabella “E”*), 17 (*“Per il dovere di esclusività generalmente vigente, non può essere attribuito alcun punteggio per attività riferibili a libere professioni – anche se compatibili – al dipendente dello Stato che non specifichi di essere collocato in part-time valido fino alla data del 2 febbraio 2013 (posizione legittima per chi svolge attività di avvocato fino al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247)”*), 18 (*“Non può essere attribuito punteggio per le attività non dichiarate esplicitamente e compiutamente nella dichiarazione sostitutiva”*) e 19 (*“Viene esclusa la possibilità di valutare i titoli indicati solo nel curriculum e non nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, unico documento previsto nel bando in sostituzione dei documenti da allegare in originale o in copia conforme. Rimane salva tale possibilità solo qualora il candidato faccia esplicito riferimento ad alcuni sporadici dati del curriculum nella dichiarazione sostitutiva di certificazione”*) per come emendati nel corso della stessa seduta della Commissione esaminatrice il 23/05/2017 (doc. 12);

e) il documento n. 4 denominato *“Tabella valutazione attività sovrapposte”*, non intellegibile, il cui provvedimento di approvazione (ove effettivamente esistente) è sconosciuto poiché solo evocato nell’avviso pubblicato sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 13/06/2018 (doc. 29);

f) per quanto eventualmente occorra, i *“Criteri per l’applicazione dei punteggi previsti dalla tabella “E” (allegata al D. Lgs. n. 545/1992 –n.d.r.-), approvati nelle sedute consiliari CPGT del 19.9.2000, 31.10.2000, 7.11.2000 e 19.12.2000, pubblicati nel Notiziario del CPGT n. 1 – anno 2001”* (doc. 13), limitatamente alle lett. G, H, L e M, peraltro non richiamate nel bando di concorso de quo (doc. 3);

g) nonché di tutti gli altri atti della procedura concorsuale non espressamente indicati, ancorché non conosciuti e di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti;

con i motivi aggiunti notificati e depositati al p.a.t. il 27/08/2019 (doc. 35)

h) la nota prot. n. 0012440 del 05/07/2019 del CPGT, inviata via p.e.c. in data 05/07/2019 (doc. 60), con la quale si comunicava che il CPGT ha riconosciuto al ricorrente Avv. BRIGANTE Roberto Antonio il punteggio di 27,50 e lo si convocava per la scelta della sede sulla base di tale punteggio di 27,50;

i) i verbali CPGT nn. 19 del 19/07/2016 (doc. 57) e 20 del 06/09/2016 (doc. 58), ricevuti via p.e.c. in data 22/07/2019 in sede di accesso telematico ex legge n. 241/1990 con nota CPGT prot. n. 0013336 del 22/07/2019 (doc. 56), a mezzo dei quali sarebbe stato asseritamente approvato il *“Modulo di domanda–dichiarazione sostitutiva di certificazione per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti di giudice nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali di cui al Bando n. 6/2016 approvato con delibera n. 1812 del 19.07.2016. (scadenza 30 ottobre 2016)”* pubblicato sul sito internet www.giustizia-tributaria.it solo in data 09/09/2016 e previsto dall’art. 3-I co. del bando di concorso n. 6/2016 (doc. 4);

j) la memoria dd. 01/07/2019 (doc. 54) -depositata telematicamente dall’Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza delle Amministrazioni resistenti in data 01/07/2019 nel pro-

cedimento in appello pendente dinanzi il Consiglio di Stato sub R.G. 4491/2019- nella quale è evocato l'asserita attribuzione del nuovo punteggio di 27,50 da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (di seguito CPGT);

k) i seguenti atti del CPGT, pubblicati sul sito internet www.giustizia-tributaria.it , inerenti la procedura concorsuale per cui è causa (bando n. 6/2016):

- pubblicate il 03/06/2019 (doc. 63) – delibere tutte di data 21/05/2019 di nomina di giudici della C.T.R. Emilia-Romagna (n. 774), C.T.R. Friuli-Venezia Giulia (n. 775), C.T.R. Lombardia (n. 777), C.T.R. Piemonte (n. 780), C.T.R. Puglia (n. 781), C.T.R. Veneto (n. 782);

- pubblicate il 18/06/2019 (doc. 65) – delibere tutte di data 04/06/2019 di nomina di giudici della C.T.P. Bologna (n. 925), C.T.P. Firenze (n. 933);

- pubblicata il 20/06/2019 (doc. 66), priva di allegati, avente ad oggetto “Avviso – su Archivio Concorsi: Convocazioni per il 26.6.2019 – Delibere di nomina – (Bando 6/2016)”;

- pubblicate il 02/07/2019 (doc. 67) – delibere tutte di data 18/06/2019 di nomina di giudici della C.T.P. Padova (n. 1006), C.T.P. Sondrio (n. 1014), C.T.P. Torino (n. 1016), C.T.P. Treviso (n. 1018), C.T.P. Venezia (n. 1020), C.T.P. Vicenza (n. 1021), oltre a correzioni di errori materiali di precedenti nomine (nn. 1022-1023-1024-1025-1026-1027);

- pubblicate il 19/07/2019 (doc. 64) – delibera di correzione di errore materiale dd. 16/07/2019 (n. 1198), oltre a correzioni di errori materiali di precedenti nomine (nn. 1200-1023-1024-1025-1026-1027);

6) nonché di tutti gli altri atti della procedura concorsuale non espressamente indicati, ancorché non conosciuti e di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti ed ivi compresa la delibera di nomina del ricorrente -in corso di adozione- quale giudice tributario della C.T. scelta dal ricorrente in data 16/10/2016, ma con riserva all'esito del contenzioso;

NONCHÈ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente di essere dichiarato vincitore della procedura concorsuale per cui è causa con punti 46,25 (comunque non inferiore a punti 28,50), mediante la rettifica nella graduatoria di merito e l'inserimento nella posizione che gli compete in relazione al punteggio (in base alla quale potrà scegliere la Commissione Tributaria di assegnazione);

per i motivi di fatto e di diritto di seguito esposti

F A T T O

1. Il ricorrente Roberto Antonio BRIGANTE ha presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico esterno per la nomina di n. 202 giudici tributari (bando n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016) con pec

inviata in data 24/09/2016 (doc. 6) nella quale allegava il modello di domanda predisposto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (di seguito CPGT), pubblicato sul sito internet www.giustizia-tributaria.it solo in data 09/09/2016 (doc. 4), previsto dall'art. 3-I co. del bando di concorso n. 6/2016 (doc. 3) ed il cui provvedimento di approvazione è inesistente per quanto *infra*.

2. Con delibera n. 1196 del 26/06/2018, il CPGT ha deliberato la copertura di ulteriori 259 posti dalla graduatoria in oggetto (doc. 14).

3. La delibera CPGT n. 1049/2018/IV dd. 22/05/2018 (doc. 24) **di prima approvazione della graduatoria** (nella quale il ricorrente era stato collocato al n. 955 con punti 21,50), unitamente ad altri atti, è stata impugnata dall'Avv. BRIGANTE dinanzi Codesto Ecc.mo T.A.R. Lazio – Roma sub R.G. 9972/2018 (docc. 46-47-48), il cui ricorso è stato parzialmente accolto con la sentenza n. 6458/2019 (doc. 50) ed ora pende in appello dinanzi al Consiglio di Stato sub R.G. 4491/2019 (docc. 51-52) con udienza pubblica fissata al 12/03/2020 (doc. 49).

4. La delibera CPGT n. 243/2019/IV dd. 21/02/2019 (doc. 42) **di seconda** approvazione/rettifica della graduatoria (nella quale il ricorrente era stato collocato al n. 969 con punti 21,50), unitamente ad altri atti, è stata pure impugnata dall'Avv. BRIGANTE dinanzi Codesto Ecc.mo T.A.R. Lazio – Roma sub R.G. 3107/2019, con ricorso notificato il 02/03/2019 e depositato telematicamente il 15/03/2019 (doc. 34), poi corredato da motivi aggiunti notificati e depositati telematicamente il 27/08/2019 (doc. 35).

5. Con delibera CPGT n. 1677/2019/IV dd. 15/10/2019 (doc. 1), il CPGT ha approvato/rettificato la graduatoria di merito **per la terza volta**, rispetto alle precedenti approvate con delibere nn. 1049/2018/IV dd. 22/05/2018 (doc. 24) e 243/2019/IV dd. 19/02/2019 (doc. 42), nella quale il ricorrente è stato collocato al posto n. 384 con punti 27,50 (doc. 1), a seguito di riesame della propria posizione dopo la sentenza di Codesto T.A.R. n. 6458/2019 (doc. 50) e sulla ba-

se della presupposta (pure qui) impugnata delibera CPGT n. 1376/2019/IV di data 17/09/2019 (doc. 2).

6. Codesto T.A.R., in relazione al precedente ricorso sub R.G. 9972/2018 (doc. 46), avente ad oggetto l’iniziale graduatoria approvata dal CPGT con delibera n. 1049/2018/IV dd. 22/05/2018 (doc. 24), ha emesso la sentenza n. 6458/2019 (doc. 50), con la quale ha accolto il ricorso dell’Avv. BRIGANTE -per quanto qui rilevante- ritenendo illegittimi gli impugnati *“Criteri per l’applicazione dei punteggi previsti dalla tabella “E” (allegata al D. Lgs. n. 545/1992 –n.d.r.-), approvati nelle sedute consiliari CPGT del 19.9.2000, 31.10.2000, 7.11.2000 e 19.12.2000, pubblicati nel Notiziario del CPGT n. 1 – anno 2001”* (doc. 13), così come riformulati dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 23/05/2017 (doc. 11), poi trasfusi nel *“documento 1” denominato “Analisi dei criteri per l’esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016”* (doc. 12) e confluiti nella *“Tabella valutazione attività sovrapposte”* (doc. 29).

7. Codesto T.A.R., nel citato arresto n. 6458/2019 (doc. 50) ha affermato -sul punto- che *“i criteri di valutazione dei concorrenti non potevano in alcun modo essere modificati dopo la pubblicazione del Bando (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, n.2625 del 2013)”* e che *“Ne discende che i suddetti criteri, introdotti successivamente al Bando del 2016, laddove si discostano dallo stesso, non possono trovare applicazione nel caso di specie e vanno dunque disapplicati (cfr. Cons. Stato, VI, n.3788 del 2016, Cons. Stato, IV, n.222 del 1996)”*.

8. L’applicazione dei suddetti principi affermati da Codesto T.A.R. è stata totalmente pretermessa nell’attribuzione del punteggio della terza versione della graduatoria poiché il CPGT ha continuato a fare applicazione dei criteri dichiarati illegittimi.

9. La detta sentenza n. 6458/2018 di Codesto T.A.R. (doc. 50) è stata impugnata dall’Avv. BRIGANTE dinanzi il Consiglio di Stato, con atto di appello notificato in data 27/05/2019 e depositato in data 27/05/2019 sub R.G.

4491/2019 (doc. 51) ed assegnato alla sezione IV, corredato da motivi aggiunti (doc. 52), ove è stata fissata l'udienza pubblica del 12/03/2020 (doc. 49); gli odierni resistenti non hanno svolto appello incidentale.

10. I motivi di appello dell'Avv. BRIGANTE, per quanto qui rilevante, involgono **(i)** la valutazione del servizio di insegnamento preruolo (non dichiarato nel modello di domanda predisposto dal CPGT da utilizzarsi obbligatoriamente) valutato dai candidati che l'avevano esposto nella domanda e **(ii)** la mancata valutazione delle attività professionali sovrapposte (e quindi l'illegittimità della previsione dell'art. 6-II co.-lett. g del bando di concorso).

11. Nel frattempo l'Avv. BRIGANTE, con p.e.c. dd. 25/09/2019 (doc. 68), veniva convocato presso il CPGT in data 16/10/2019 per la scelta della sede, ove la effettuava con riserva all'esito del contenzioso (doc. 36).

SULL'INTERESSE AL RICORSO

Per quanto riguarda l'interesse ad agire si segnala –fra l'altro- che l'attribuzione dei punteggi richiesti (e la conseguente migliore posizione in graduatoria) consente sia la scelta della sede di servizio più gradita (poiché l'attuale è stata effettuata con riserva all'esito del contenzioso) che la collocazione del ricorrente nella corretta posizione del ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie per la quale è rilevante la posizione risultante dalla graduatoria concorsuale (art. 4 – co. 39/bis legge n. 183/2011 e s.m.i. di cui all'art. 12-co.4/bis D.L. n. 16/2012, inserito dall'art. 1-co. 1 legge di conversione n. 44/2012).

*** **

L'Avv. BRIGANTE Roberto Antonio, quindi, propone ricorso avverso gli atti in epigrafe, ancorché non conosciuti, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I) VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 7 e/o 8 legge n. 241/1990

Il procedimento amministrativo di riesame del punteggio del ricorrente Avv. BRIGANTE Roberto Antonio (docc. 33-54-59-60) non è stato preceduto

dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento ex artt. 7 e 8 legge n. 241/1990.

E' incontestabile che l'atto finale del procedimento di riesame non aveva un contenuto interamente vincolato tanto che -ad esempio- il CPGT ha ritenuto di dimezzare il punteggio (rispetto a quello precedentemente attribuito nella prima e nella seconda versione della graduatoria) per l'attività di servizio del ricorrente presso la P.A. (c.d. punteggio sub "D"-Dipendenti Pubblici) in ragione del rapporto di part-time e per quello concernente il punteggio per le attività professionali, da valutarsi nella misura e con modalità più favorevoli (cfr. *infra* -per entrambi- gli specifici motivi di ricorso) peraltro facendo uso della "*tabella di valutazione delle attività sovrapposte approvata nella seduta del 23 maggio 2017*" (docc. 29-11-12-13) già dichiarata illegittima non solo *inter partes* (T.A.R. Lazio – Roma, sez. II bis, 24/05/2019, n. 6458 – doc. 50), ma anche nei confronti di altri candidati che l'avevano impugnata (T.A.R. Lazio – Roma, sez. II bis, 29/04/2019, n. 5369; conforme sez. II bis, 21/05/2019 n. 6248).

II) VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 24 e/o 97 Cost., artt. 1 e/o 3 Legge n. 241/1990

La delibera CPGT n. 1376/2019/IV di data 17/09/2019 (doc. 2), con la quale è stato rideterminato il punteggio del ricorrente all'esito del procedimento amministrativo di riesame, è priva di qualsiasi motivazione poiché si limita ad attribuire il punteggio di 27,50 senza che siano indicati né "*i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria*" né richiamando ed allegando "*altro atto dell'amministrazione*" da cui risultino "*le ragioni della decisione*" (art. 3 legge n. 241/1990).

*** **

Il nuovo punteggio attribuito dal CPGT al ricorrente è così dettagliato (quelli in grassetto/sottolineato sono quelli in contestazione con il presente atto):

A	B	C	D	E	F	G	Totale
0,00	<u>11,00</u>	<u>0,25</u>	<u>1,00</u>	0,25	9,50	5,50	27,50

I suddetti punteggi vanno decodificati sulla base della seguente legenda (doc. 1):

	CATEGORIE DI ATTIVITA'
A	MAGISTRATURA ORDINARIA, AMMINISTRATIVA, CONTABILE , MILITARE E AVVOCATI DELLO STATO
B	ATTIVITA' PROFESSIONALI
C	DOCENTI
D	DIPENDENTI PUBBLICI
E	DIPENDENTI DA PRIVATI
F	AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRIGENTI IN SOCIETA' DI CAPITALE
	TITOLI DI STUDIO
G	DOTTORATO DI RICERCA E ABILITAZIONI (INSEGNAMENTO, AVVOCATO, COMMERCIALISTA)

*** **

In relazione al punteggio attribuito sub “D” – Dipendenti Pubblici

III) VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 24 e/o 97 Cost., artt. 1 e/o 3 Legge n. 241/1990, tabella E allegata al D. Lgs. n. 545/1992, art. 12 disp. prel. cod. civ.

IV) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE e/o FALSA INTERPRETAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO in relazione alla delibera della Commissione Esaminatrice del 23-5-2017 (doc. 11-punto 18) poi trasfuso nel “documento 1” denominato “Analisi dei criteri per l’esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016” (doc. 12-punto 17) ed in relazione all’art. 3-I e II co. (doc. 3)

V) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ e/o ILLOGICITÀ MANIFESTA e/o SVIAMENTO DI POTERE e/o DISPARITÀ DI TRATTAMENTO e/o TRAVISAMENTO DEI FATTI nelle valutazioni dei titoli ed attribuzione dei punteggi

Afferma il CPGT, nella memoria dd. 01/07/2019 Cons. Stato (doc. 54), a proposito del punteggio sub “D”-Dipendenti Pubblici, che “viene valutato per intero dal 20.9.99 al 4.7.2000 e, come da sentenza, in regime di part-time al 50% (0,125 per anno) dal 5.7.2000 al 24.9.2006. Spettano complessivamente punti 1,00”.

Così operando, il CPGT ha nuovamente ed illegittimamente fatto riferimento a quanto deliberato dalla Commissione Esaminatrice in data 23/05/2017 (doc. 11-punto 18) poi trasfuso nel *“documento 1”* denominato *“Analisi dei criteri per l’esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016”* (doc. 12) e confluito nella *“Tabella valutazione attività sovrapposte”* (doc. 29).

Indipendentemente dal rapporto di lavoro a part time con la P.A. spetta al ricorrente l’intero punteggio sia perché il rapporto a part time non fa venire meno l’esistenza dell’impiego con la P.A. (che sussiste ad ogni effetto giuridico), ma soprattutto perché Codesto T.A.R., nella sentenza n. 6458/2019 (doc. 50) ha stabilito l’esatto opposto e cioè che:

“Giova in ultimo segnalare che, in adesione al principio di imparzialità e di parità di trattamento, di matrice costituzionale, i criteri di valutazione dei concorrenti non potevano in alcun modo essere modificati dopo la pubblicazione del Bando (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, n.2625 del 2013).

Nessun rilievo può poi assumere sul punto il fatto che dette modifiche trovassero riscontri in relazione a precedenti concorsi, atteso che tali precedenti canoni valutativi non venivano in alcun modo richiamati nel Bando in esame.

Ne discende che i suddetti criteri, introdotti successivamente al Bando del 2016, laddove si discostano dallo stesso, non possono trovare applicazione nel caso di specie e vanno dunque disapplicati (cfr. Cons. Stato, VI, n.3788 del 2016, Cons. Stato, IV, n.222 del 1996).”

La sentenza di Codesto T.A.R. n. 6458/2019 (doc. 50), quindi, afferma l’esatto contrario di quanto sostenuto dal CPGT il quale -ben consapevole di ciò- pure si contraddice allorchè -nella citata memoria dd. 01/07/2019 Cons. Stato (doc. 54 / pag. 3)- afferma *“che “i criteri di valutazione dei concorrenti non potevano in alcun modo essere modificati dopo la pubblicazione del bando...” e “vanno dunque disapplicati”* così palesandosi il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità.

Più analiticamente, poi, la **medesima** questione è stata affrontata da Costo T.A.R. (sez. II bis, 29/04/2019, n. 5369; conforme sez. II bis, 21/05/2019 n. 6248) affermando che la *“tabella di valutazione delle attività sovrapposte approvata nella seduta del 23 maggio 2017, introduce, quindi, criteri nuovi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal bando anche attraverso il rinvio, ivi contenuto, alla Tabella E allegata al D.Lgs. n. 545 del 1992, oltre che contrastanti con gli stessi”* e che la detta tabella è stata *“redatta successivamente al bando in palese contrasto con le disposizioni della lex specialis”* ed *“in aperta violazione dell’art. 6 del bando secondo cui, come ricordato, solo il simultaneo esercizio di più professioni indicate nella medesima voce (categoria) di cui alla tabella E del d.lgs 545/92 avrebbe dovuto dar luogo all’attribuzione di un unico punteggio”* perché -di tal guisa- *“Ne è risultata una valutazione dei titoli del ricorrente in contrasto con i criteri predeterminati dal bando, e quindi con la lex specialis del concorso e con la ratio della Tab E, come chiaramente ricostruiti nella loro portata dalle indicazioni fornite a titolo esemplificativo dal medesimo art. 6 del bando”*.

L’arresto precisa, inoltre, che *“L’introduzione, in un momento successivo a quello di adozione del bando, di nuovi ed ulteriori criteri che contrastano con quelli indicati nella lex specialis, determinando preclusioni alla valutazione di titoli che invece il bando consente, costituisce una illegittima disapplicazione e modificazione ex post delle regole del concorso, le quali si cristallizzano con la pubblicazione del bando”* poichè *“la Tabella di analisi approvata in data 23 maggio 2017 introduce profili di non valutabilità delle attività sovrapposte nuovi ed ulteriori ed in alcun modo previsti dal bando e dalla Tabella E, in tal modo giungendosi alla disapplicazione delle regole fissate dalla lex specialis ed alla loro violazione, laddove le stesse, invece, devono ritenersi strettamente vincolanti per l’Amministrazione”*.

Al ricorrente, quindi, spetta il punteggio inizialmente attribuito e quantificato in 1,75 per l’attività sub “D” – Dipendenti Pubblici, come inizialmente ri-

sultava sia dalla prima (doc. 24) che dalla seconda (doc. 42) versione della graduatoria, ma illegittimamente ridotto a 1,00 nella terza versione della graduatoria qui impugnata (docc. 1-33).

*** **

In relazione al punteggio attribuito sub “B” – Attività Professionali

VI) VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 24 e/o 97 Cost., artt. 1 e/o 3 Legge n. 241/1990, tabella E allegata al D. Lgs. n. 545/1992, art. 12 disp. prel. cod. civ.

VII) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE e/o FALSA INTERPRETAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO

VIII) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ e/o ILLOGICITÀ MANIFESTA e/o SVIAMENTO DI POTERE e/o DISPARITÀ DI TRATTAMENTO e/o TRAVISAMENTO DEI FATTI nelle valutazioni dei titoli ed attribuzione dei punteggi

Afferma il CPGT, nella memoria dd. 01/07/2019 Cons. Stato (doc. 54 / pag. 3), che “1) *Per le attività professionali di cui alla categoria B, complessivamente spettano punti 11,00 calcolati con il punteggio più favorevole nei periodi sovrapposti (come da criteri del 2000, pubblicati nel Notiziario del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria – Anno 2001 N. 1, (pag. 70 e ss.) e ribaditi all’art. 6 del bando, lettera g:’.*

A prescindere dalla illegittima applicazione dei criteri del 2000, in quanto non richiamati nel bando, anche per come dichiarati da Codesto T.A.R. con la sentenza 6458/2019 (doc. 50), oltre che nei precedenti arresti più volte richiamati (T.A.R. Lazio – Roma nn. 5369-6248/2019), si osserva che nemmeno risulta applicato “*il punteggio più favorevole nei periodi sovrapposti*”; infatti, ove così fosse, sarebbe stato attribuito il punteggio di 11,25 e non di 11,00.

Invero, considerando il lasso temporale dal 09/03/1991 al 19/09/1999 di svolgimento dell’attività di ragioniere e perito commerciale e quello dal 21/04/1995 al 19/09/1999 di revisore contabile, complessivamente pari ad anni 8

– mesi 6 – giorni 10 (e così arrotondati ad anni 9 come da tabella “E” D. Lgs. n. 545/1992), lo stesso andava così scomposto:

- per l’attività di ragioniere e perito commerciale (svolta dal 09/03/1991 al 30/06/1999 e dal 05/07/1999 al 19/09/1999) va utilizzato il periodo più favorevole dal 09/03/1991 all’ 11/09/1995 (anni 4, mesi 6, giorni 3 arrotondati a 5 anni) cui corrispondono punti 1,25 (0,25 x 5 anni);

- per l’attività di revisore contabile (svolta dal 21/04/1995 al 19/09/1999) va utilizzato il periodo più favorevole dal 12/09/1995 al 19/09/1999 (anni 4, mesi 0 e giorni 8 arrotondati a 4 anni) cui corrispondono punti 2,00 (0,50 x 4 anni).

A tale punteggio di 3,25 (1,25 + 2,00) andava aggiunto il periodo di svolgimento dell’attività di avvocato -computato dal 05/07/2000 al 30/10/2016 (anni 16, mesi 3 e giorni 25 arrotondati a 16 anni)- cui corrispondono punti 8,00 (0,50 x 16 anni).

Il totale è per l'appunto punti 11,25 (1,25 + 2 + 8) e non 11,00 come attribuiti.

*** **

In definitiva, appare incontestabile -in sede di riesame- quantomeno l’attribuzione del punteggio complessivo di 28,50 (invece di 27,50) per effetto della illegittima decurtazione del punteggio per le attività sub “B” (attività professionali) e sub “D” (dipendenti pubblici) risultante dal prospetto che segue:

A	B	C	D	E	F	G	Totale
0,00	<u>11,25</u>	0,25	<u>1,75</u>	0,25	9,50	5,50	28,50

*** **

In relazione al punteggio attribuito sub “C” – Docenti

IX) INESISTENZA DI DELIBERA DEL CPGT INERENTE L’APPROVAZIONE DEL “Modulo di domanda–dichiarazione sostitutiva di certificazione per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti di giudice nelle Commissioni tributarie regionali e pro-

vinciali di cui al Bando n. 6/2016 approvato con delibera n. 1812 del 19.07.2016. (scadenza 30 ottobre 2016)”

X) VIOLAZIONE DI LEGGE: art. 6-I co. lett. b) legge n. 241/1990

XI) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE e/o FALSA INTERPRETAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO in relazione all’art. 3-I co. (doc. 3)

XII) ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO e/o ILLOGICITÀ e/o CONTRADDITTORIETÀ e/o DISPARITÀ DI TRATTAMENTO e/o INGIUSTIZIA MANIFESTA e/o PER CARENZA DI ISTRUTTORIA

Il “*Modulo di domanda–dichiarazione sostitutiva di certificazione per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti di giudice nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali di cui al Bando n. 6/2016 approvato con delibera n. 1812 del 19.07.2016. (scadenza 30 ottobre 2016)*” – di seguito per brevità “*Modulo*”- (pubblicato sul sito internet www.giustizia-tributaria.it solo in data 09/09/2016, previsto dall’art. 3-I co. del bando di concorso n. 6/2016, da utilizzarsi obbligatoriamente per la partecipazione al concorso), prevedeva -a pag. 3 (doc. 4)- di dichiarare i soli servizi quale “*Insegnante di ruolo*” negli istituti secondari, quindi esclusi quelli non di ruolo.

A seguito dell’accesso ex legge n. 241/1990, evaso con la nota CPGT prot. n. 0013336 del 22/07/2019 (doc. 56), sono stati trasmessi i verbali CPGT nn. 19 del 19/07/2016 (doc. 57) e 20 del 06/09/2016 (doc. 58), a mezzo dei quali -secondo la prospettazione del CPGT- sarebbe stato asseritamente approvato il citato “*Modulo*” (doc. 4).

Ebbene, la semplice lettura di tali verbali consente di acclarare che il detto “*Modulo*” di partecipazione al concorso (doc. 4) non sia mai stato approvato dal CPGT; infatti:

- dal verbale n. 19 del 19/07/2016 (doc. 57) non vi è traccia dell’approvazione di detto modello di domanda di partecipazione al concorso né è allegato al citato

verbale alcuno schema di domanda, ma è stato approvato solo “*il bando (delibera n. 1812/2016)*”;

- dal verbale n. 20 del 06/09/2016 (doc. 58) risulta che “*Il Consiglio ratifica lo schema di domanda di partecipazione al concorso esterno (bando n. 6/2016)*” il quale sarebbe stato “*licenziato dalla Commissione Concorsi ed esaminato e modificato dal Consiglio nella seduta del 19 luglio 2016*”: un tanto -però- non risulta dalla lettura del verbale n. 19 del 19/07/2016 (doc. 57).

*** **

A prescindere da quanto sopra dedotto, essendo previsto -a pag. 3 della domanda di partecipazione al concorso (doc. 4)- di dichiarare i soli servizi quale “*Insegnante **di ruolo***” negli istituti secondari ciò ha comportato -all’evidenza- che il ricorrente non indicasse il servizio preruolo svolto negli a.s. dal 2007/2008 al 2014/2015 per totali di anni 8 (doc. 15), che -sommato ad anni 1 di servizio di ruolo- comporta un servizio complessivo di anni 9, che invece è stato attribuito ad altri candidati ⁽¹⁾ con attribuzione del punteggio di 2,25 invece di 0,25.

Allorchè il CPGT ha proceduto a predisporre un “*Modulo*” (doc. 4) per la partecipazione al concorso (anziché lasciare libera la forma come ben avrebbe potuto fare) ha dato un messaggio ben preciso e cioè quello che avrebbe valutato solo il servizio prestato quale “*Insegnante **di ruolo***” negli istituti secondari perché –diversamente- avrebbe previsto nel modulo la dicitura “*Insegnante **di ruolo e non di ruolo***”.

Né può essere accettabile che i tali servizi venissero indicati nelle “*annotazioni*” del “*Modulo*” (doc. 4) perché a ciò osta la stessa etimologia del sostantivo “*annotazione*”.

Secondo quanto prevede il vocabolario online TRECCANI (in <http://www.treccani.it/vocabolario/annotazione/>) la parola “*annotazione*” –da un lato-

⁽¹⁾ come ad esempio avvenuto con la candidata Avv. GINARDI Delia Vincenza (pos. 819 – docc. 26-27) alla quale le è stato riconosciuto anche il servizio preruolo pari ad anni 23 visto che le sono stati attribuiti 6 punti (pari a 24 anni di insegnamento), sub doc. 1 pur essendo immessa in ruolo nell’a.s.

consiste in una “*Osservazione, postilla, chiosa a un testo*” e –dall’altro lato- costituisce “*Nel linguaggio giur., forma di pubblicità integrativa che serve a rendere possibile per i terzi la conoscenza delle eventuali modificazioni relative a determinate situazioni giuridiche già rese di pubblica ragione mediante iscrizione o trascrizione dei fatti o degli atti costitutivi nei pubblici registri; si opera indicando gli estremi del fatto modificativo a margine della precedente iscrizione o trascrizione*”.

In definitiva, giammai lo spazio dedicato alle annotazioni poteva essere utilizzato per rendere una dichiarazione autonoma rilevante ai fini del punteggio per il concorso e non tipizzata dal “*Modulo*” (doc. 4) predisposto dal CPGT tant’è che lo stesso è stata utilizzato dal ricorrente proprio per “*osservare*” ed “*integrare*” le dichiarazioni contenute precedentemente utilizzando per l’appunto la locuzione “*si precisa ..*” in relazione al rapporto di lavoro pubblico a part time (doc. 6).

D’altronde proprio il “*Modulo*” (doc. 4) predisposto dal CPGT avvalora la tesi del ricorrente perché –se l’uso dello spazio dedicato alle annotazioni fosse quello di indicare ad es. il servizio preruolo- contrasterebbe irriducibilmente con l’avvertenza contenuta nel medesimo “*Modulo*” (doc. 4 - pag. 4) ove si legge che “*Qualora gli spazi non fossero sufficienti per inserire le notizie relative ai titoli dichiarati, inserire un intercalare o precisare quanto di interesse nelle “Annotazioni”* (ovviamente nei limiti di quanto precedentemente dichiarato tra i titoli della domanda).

Dirimente è la questione relativa alla dichiarazione di più attività professionali in periodi concomitanti (sovrapposti), svolta proprio perché trattavasi di attività rilevante ai fini del punteggio con una sua precisa collocazione nel “*Modulo*” (doc. 4), sebbene ritenuta influente e non valutabile dall’art. 6-II co.-lett. g) del bando (doc. 3): certamente non è logico pensare che l’Avv. BRIGANTE

abbia dichiarato attività professionali –in teoria non valutabili (tant’è che sono qui oggetto di controversia- e non lo avesse fatto per attività sicuramente valutabili (servizio di insegnamento preruolo).

A tal proposito si osserva che il ricorrente non aveva nulla da **precisare** in relazione al servizio prestato quale “*Insegnante **di ruolo***” negli istituti secondari perché –diversamente- avrebbe dovuto inserire tutta la propria storia professionale e culturale non richiesta nel modulo quale –ad es.- il tirocinio professionale di avvocato, di ragioniere e perito commerciale, l’attività di lavoro subordinato quale impiegato bancario, l’attività professionale di avvocato abilitato alla difesa nelle Magistrature superiori, l’elenco dei procedimenti amministrativi - civili – penali – tributari patrocinati con l’indicazione dell’Autorità giudiziaria e del numero di ruolo?

Se non gli viene chiesto perché dovrebbe farlo?

Quello che doveva **precisare** è stato fatto nello spazio dedicato alle annotazioni, ma sempre a miglior specificazione di quanto già precedentemente dichiarato e non fatti nuovi (*id est* il rapporto di lavoro pubblico part time)!

E la questione della rilevanza del servizio prestato quale “*Insegnante **di ruolo***” negli istituti secondari è sorta proprio successivamente alla pubblicazione del Bando stante l’applicazione degli illegittimi (ed impugnati) “*Criteri per l’applicazione dei punteggi previsti dalla tabella “E” (allegata al D. Lgs. n. 545/1992 –n.d.r.-), approvati nelle sedute consiliari CPGT del 19.9.2000, 31.10.2000, 7.11.2000 e 19.12.2000, pubblicati nel Notiziario del CPGT n. 1 – anno 2001*” (doc. 13), così come riformulati dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 23/05/2017 (doc. 11), poi trasfusi nel “*documento 1*” denominato “*Analisi dei criteri per l’esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016*” (doc. 12) e confluiti nella “*Tabella valutazione attività sovrapposte*” (doc. 29).

Si è già detto che i suddetti criteri -non essendo stati richiamati nel bando di concorso (doc. 3)- non potevano essere utilizzati dal CPGT (come ha afferma-

to Codesto T.A.R. nella sentenza n. 6458/2019 – doc. 50; conformi T.A.R. Lazio – Roma, sez. II bis, 29/04/2019, n. 5369; T.A.R. Lazio – Roma, sez. II bis, 21/05/2019, n. 6248).

A prescindere dall'illegittimo utilizzo, si osserva che la lettera M di tali criteri (doc. 13) prevede che *“al supplente che abbia insegnato in Istituti secondari di II grado per un periodo superiore a 6 mesi spetta il punteggio, in quanto si deve tener conto del servizio prestato sia pure in qualità di supplente”*.

Se, nei concorsi pregressi, vi è stata necessità di tale apposita e specifica delibera vuol dire che la tabella “E” allegata al D. Lgs. n. 545/1992 non è di chiara interpretazione e, quindi, ciò ha comportato -all'evidenza- che il ricorrente non indicasse il servizio preruolo svolto negli a.s. dal 2007/2008 al 2014/2015 per totali di anni 8 (doc. 15), che -sommato ad anni 1 di servizio di ruolo- comporta un servizio complessivo di anni 9 perché un tanto non era richiesto dal “Modulo” (doc. 4) predisposto unilateralmente dal CPGT il cui utilizzo era obbligatorio (art. 3-I co. bando sub doc. 3).

La circostanza rileva chiaramente sotto il profilo dell'eccesso di potere per sviamento e/o illogicità e/o contraddittorietà, a tacer della disparità di trattamento con i candidati che si sono visti riconoscere tale punteggio.

All'attività sub C-Docente al ricorrente andava quindi attribuito il punteggio di 2,25 invece di 0,25 (doc. 15).

Ove gli fosse stato correttamente attribuito il punteggio spettante, quest'ultimo, nella graduatoria finale di merito, avrebbe dovuto essere stato così ulteriormente rettificato dal CPGT:

A	B	C	D	E	F	G	Totale
0,00	<u>11,25</u>	<u>2,25</u>	<u>1,75</u>	0,25	9,50	5,50	30,50

Ciò avrebbe comportato la collocazione del ricorrente in graduatoria in posizione ancora più favorevole.

In definitiva, stante l'inesistenza di approvazione del modello di domanda di partecipazione al concorso da parte del CPGT (docc. 4-57-58) e/o di quanto sopra dedotto, delle tre l'una:

1) va valutato il servizio preruolo del ricorrente, sulla base della documentazione qui dimessa, se del caso facendo applicazione del c.d. soccorso istruttorio ex 6-I co.-lett. b) legge n. 241/1990;

2) va annullata la procedura concorsuale perché deve essere rifatta sulla base di un modello di domanda di partecipazione al concorso approvato dal CPGT;

3) vanno espunti tutti i punteggi attribuiti ai candidati per servizi di insegnamento preruolo perché attribuiti in violazione di quanto pure statuito da Codesto T.A.R. con la sentenza n. 6458/2019 (doc. 50) allorchè ha affermato *“che, in adesione al principio di imparzialità e di parità di trattamento, di matrice costituzionale, i criteri di valutazione dei concorrenti non potevano in alcun modo essere modificati dopo la pubblicazione del Bando (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, n.2625 del 2013). Nessun rilievo può poi assumere sul punto il fatto che dette modifiche trovassero riscontri in relazione a precedenti concorsi, atteso che tali precedenti canoni valutativi non venivano in alcun modo richiamati nel Bando in esame.”*

XIII) VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 24 e/o 97 Cost., artt. 1 e/o 3 Legge n. 241/1990, tabella E allegata al D. Lgs. n. 545/1992, art. 12 disp. prel. cod. civ.

XIV) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE e/o FALSA INTERPRETAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO in relazione alla delibera della Commissione Esaminatrice del 23-5-2017 (doc. 11-punto 18) poi trasfuso nel “documento 1” denominato “Analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016” (doc. 12-punto 17) ed in relazione all'art. 3-I e II co. (doc. 3)

XV) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ e/o ILLOGICITÀ MANIFESTA e/o SVIAMENTO DI POTERE e/o DISPARITÀ DI

TRATTAMENTO e/o TRAVISAMENTO DEI FATTI nelle valutazioni dei titoli ed attribuzione dei punteggi

Nella domanda di partecipazione al concorso per cui è causa (doc. 6), l'Avv. BRIGANTE aveva dichiarato l'esercizio di più attività professionali (Ragioniere e Perito Commerciale, Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore Contabile) in periodi in parte coincidenti (sovrapposti).

Anche in sede di riesame il CPGT non ha ritenuto di attribuire il punteggio per tutte le diverse attività professionali sovrapposte, come da tabella che segue:

<u>Attività professionali</u>	<u>dal</u>	<u>al</u>	<u>anni</u>	<u>mesi</u>	<u>punti</u>
Ragioniere e Perito Commerciale	09/03/1991	30/06/1999			
Ragioniere e Perito Commerciale	05/07/1999	19/09/1999	24	9	6,25
Ragioniere e Perito Commerciale	04/08/2000	30/10/2016			
Avvocato	05/07/2000	30/10/2016	16	4	8,00
Dottore Commercialista	17/06/2009	30/10/2016	7	4	3,50
Revisore Contabile	21/04/1995	19/09/1999			
Revisore Contabile	19/10/2000	04/05/2011	18	9	9,50
Revisore Contabile	01/01/2013	30/10/2016			
<u>Totale</u>					<u>27,25</u>

L'art. 6-II co.-lett. g) del bando di concorso n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016, adottato con delibera CPGT n. 1812/V/2016 (doc. 3), stabilisce che: “... *il contemporaneo esercizio di più professioni indicate nella medesima voce di “attività professionali” di cui alla “tabella E” dà luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l'attività di revisore contabile, se contemporanea a quella di avvocato non viene valutata)*”.

La circostanza è stata ribadita anche dalla Commissione esaminatrice nel verbale del 23.5.2017 pure richiamando altre delibere del CPGT (docc. 5-11-12-13-29), tutte impugnate.

La tabella “E” allegata al D. Lgs. n. 545/1992 di cui si discute è così graficamente esistente e pubblicata nel S.O. n. 8 alla G.U. n. 9 del 13/01/1993:

TABELLA E

a) Titoli di servizio

Punteggio per anno o frazione
di anno superiore a sei mesi

<i>Magistrato ordinario o equiparato :</i>	
di Tribunale.....	0,50
d'Appello.....	1,00
di Cassazione.....	1,50
di Cassazione idoneo alle funzioni direttive superiori	2,00
uditore giudiziario	0,25
<i>Attività professionali :</i>	
ragioniere e perito commerciale.....	0,25
notaio, avvocato, procuratore, dottore commercialista e revisore contabile.....	0,50
<i>Docente :</i>	
ricercatore.....	0,50
professore associato	1,00
professore ordinario o straordinario.....	1,50
insegnante in istituti di istruzione secondaria di secondo grado.	0,25
insegnante incaricato o con contratto in Università.....	0,50
assistente, trattatista, borsista o assegnista in Università.....	0,25
<i>Dipendente dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche :</i>	
in qualifica inferiore a primo dirigente.....	0,25
in qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore.....	1,00
in qualifica di dirigente generale.....	1,50
con incarico di ispettore tributario centrale.....	1,50
<i>Attività alle dipendenze di terzi :</i>	0,25
<i>Attività di amministratore, sindaco, dirigente in società di capitali.....</i>	<i>0,50</i>

b) Titoli accademici e di studio

Punteggio per i titoli
accademici e di studio

- Dottorato di ricerca o libera docenza.....	2,00
- Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado "in materie giuridiche ed economiche" ed in "ragioneria e tecnica".....	1,50
- Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado.....	1,00
- Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e procuratore e di dottore commercialista.	2,00

Ovviamente, la suddetta tabella "E" prevale sulle disposizioni del bando di concorso per il principio di gerarchia delle fonti del diritto, trattandosi di fonte primaria.

Come si può evincere dalla suddetta tabella "E", la suddivisione operata in graduatoria dal CPGT in "*categorie di attività*", come da prospetto che segue, non risponde al tenore letterale della medesima tabella "E" così come graficamente esistente e pubblicato in G.U. (che non divide i "*titoli di servizio*" in "*categorie di attività*"), ma a fini eminentemente pratici nel dare evidenza/dettaglio

del punteggio attribuibile ai candidati in graduatoria della macroarea “*titoli di servizio*” (quelli sub a) essendo quelli sub b) (“*titoli accademici e di studio*”) già isolatamente indicati:

	CATEGORIE DI ATTIVITA'
A	MAGISTRATURA ORDINARIA, AMMINISTRATIVA, CONTABILE , MILITARE E AVVOCATI DELLO STATO
B	ATTIVITA' PROFESSIONALI
C	DOCENTI
D	DIPENDENTI PUBBLICI
E	DIPENDENTI DA PRIVATI
F	AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRIGENTI IN SOCIETA' DI CAPITALE
	TITOLI DI STUDIO
G	DOTTORATO DI RICERCA E ABILITAZIONI (INSEGNAMENTO, AVVOCATO, COMMERCIALISTA)

Nella tabella “E”, infatti, NON esistono “categorie di attività”, bensì esclusivamente:

- a) **“titoli di servizio”;**
- b) **“titoli accademici e di studio”.**

Sulla base, quindi, del contenuto letterale di tale tabella “E”, va osservato che non risulta escluso il cumulo dei punteggi dei “*titoli di servizio*” (rectius delle attività professionali esercitate contemporaneamente) e, d'altronde, sarebbe illogico escluderlo per ammetterlo in relazione –ad es.- tra dottore commercialista e sindaco/amministratore di società di capitali (queste sì effettivamente attività sovrapponibili e/o complementari) ovvero tra docente e attività professionali/sindaco/amministratore di società di capitali proprio perché anche tali combinazioni si trovano all'interno dei punteggi previsti per i “*titoli di servizio*”.

Infatti, proprio la cumulabilità esercitata in concreto tra quelli più sopra evidenziate smentisce rende macroscopicamente illogica, incongruente, contraddittoria ed illogica la decisione del CPGT di non valutare tutte le attività sovrapposta proprio perché ciò è avvenuto nelle ipotesi esemplificative più sopra indicate: ad es. un candidato che svolga contemporaneamente l'attività di avvocato e di dottore commercialista perché gli deve essere valorizzata una sola attività a

fronte di un altro candidato che magari svolge QUATTRO attività (tutte valorizzabili e cumulabili) quali docente, sindaco, dipendente pubblico ed avvocato?

Oppure, ad esempio, un candidato che svolga contemporaneamente le attività -entrambe valorizzabili- di docente ed avvocato perché dovrebbe avere un punteggio diverso tra chi svolge l'attività di avvocato e di dottore commercialista?

In tale contesto, appare evidente la violazione di legge: tabella "E" allegata al D. Lgs. n. 545/1992 nel non consentire il cumulo delle attività professionali sovrapposte appartenenti alla medesima macroarea denominata "titoli di servizio" (e comunque **non** di "categorie di attività" come ha erroneamente presupposto il CPGT) ed invece ammetterlo in relazione -ad es.- tra dottore commercialista e sindaco/amministratore di società di capitali (queste sì effettivamente attività sovrapponibili e/o complementari) ovvero tra docente/dipendente pubblico ed attività professionali/sindaco/amministratore di società di capitali.

E' per questo motivo che la tabella "E" non si occupa o disciplina "il regime del cumulo".

Tecnicamente, infatti, non si può discorrere sull'esistenza di un "regime del cumulo", ma dell'esistenza di un complessivo punteggio derivante dalla sommatoria di ogni singola attività tra quelle presenti (e valorizzate) quali "titoli di servizio" posseduti dai candidati sulla base della tabella "E" allegata al D. Lgs. n. 545/1992.

Se quanto testè affermato non fosse plausibile, dovrebbe essere considerato un solo punteggio (evidentemente quello più alto) tra tutte le attività specificate sotto la macroarea "titoli di servizio" senza consentire sommatorie di punteggi tra le diverse sottovoci (attività professionali, docenze, sindaco, ecc.) come, invece, incontestabilmente è stato fatto.

La Commissione esaminatrice, quindi, avendo consentito la doppia valutazione della medesima attività professionale svolta contemporaneamente -ad es.- di Dottore Commercialista e di Amministratore/Liquidatore/Sindaco, non

poteva –a parità di condizioni- non consentire la doppia valutazione dell’attività professionale che il ricorrente ha svolto quale Avvocato, Dottore Commercialista, Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile.

Ciò perché risulterebbe immotivatamente ed ingiustamente favorito chi – ad es.- abbia svolto contemporaneamente l’attività professionale di Dottore Commercialista ed Amministratore di società di capitale rispetto a chi, come il ricorrente, abbia svolto contemporaneamente l’attività professionale di Avvocato, Ragioniere Commercialista, Dottore Commercialista e Revisore Contabile il cui svolgimento implica certamente un maggiore impegno ed una maggiore professionalità rispetto –ad es.- al Dottore Commercialista che svolga contemporaneamente anche l’attività di Amministratore/Liquidatore/Sindaco.

Peraltro, se l’interpretazione letterale sopra riportata non fosse corretta e coerente, infatti, si sarebbe dovuto allora riconoscere uno solo dei punteggi previsti dalla tabella “E” di cui al D. Lgs. n. 545/1992 in ordine ai “*titoli accademici e di studio*” (*rectius* alle abilitazioni professionali possedute: o quella di Avvocato o quella di Dottore Commercialista) perchè la formulazione della norma è identica a quella concernente i titoli per l’esercizio dell’attività professionale!

Da qui la previsione del bando di cui all’art. 6-II co.-lett. g) si appalesa macroscopicamente illogica, incongruente, contraddittoria ed illogica nel momento in cui non applica letteralmente il contenuto della citata tabella “E” allegata al D. Lgs. n. 545/1992 annullando –ove necessario- la disposizione del bando di cui all’art. 6-II co.-lett. g) del bando di concorso n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016, adottato con delibera CPGT n. 1812/V/2016 (doc. 3), espressamente impugnata dall’odierno ricorrente all’esito dell’approvazione della graduatoria di merito e cioè quando si è concretizzato un pregiudizio certo ed immediato (ex pluribus Cons. Stato, sez. VI, 07/03/2018, n. 1469; Cons. Stato, sez. V, 26/05/2003, n. 2839).

Anche nel caso in cui –per assurdo- si voglia considerare isolatamente la categoria delle attività professionali si osserva che il legislatore ha previsto che

per ogni attività professionale ci sia uno specifico punteggio che non può interpretarsi alternativo neanche attraverso la semplice lettura della tabella “E” di cui al D. Lgs. n. 545/1992 (doc. 30): prima di tutto perché il punteggio della professione di Ragioniere è la metà (ed è indicata separatamente dalle altre professioni) ed in secondo luogo in quanto la tabella “E” prevede la virgola o la congiunzione “e” tra ciascuna professione (notaio, avvocato, dottore commercialista e revisore contabile).

E’ noto che in lingua italiana due o più parole collegate dalla congiunzione “o” sono “alternative” (cioè si escludono a vicenda) mentre la congiunzione “e” (o la virgola) esprime una “unione” cioè la somma dei punteggi delle varie attività.

Al medesimo risultato si perviene qualora si esaminino i punteggi previsti dalla tabella “E” di cui al D. Lgs. n. 545/1992: ad es., nell’ambito delle attività professionali, quella di Ragioniere e Perito Commerciale ha un punteggio dimezzato rispetto a quella di Avvocato, di Dottore Commercialista e di Revisore Contabile.

Il legislatore ha previsto che per ogni attività professionale ci sia uno specifico punteggio che non può interpretarsi alternativo neanche attraverso la semplice lettura della tabella “E” di cui al D. Lgs. n. 545/1992 (doc. 30): prima di tutto perché il punteggio del Ragioniere è la metà (ed è indicata separatamente dalle altre professioni) ed in secondo luogo in quanto la tabella E prevede la virgola o la congiunzione “e” tra ciascuna professione (notaio, avvocato, dottore commercialista e revisore contabile).

Proprio in tale ottica si è già pronunciato il medesimo T.A.R. Lazio-Roma (sez. II bis, 26/06/2018, n. 7148) allorchè afferma che *“La composizione mista degli organi giudicanti – formati sia da soggetti provenienti dalle magistratura che da altre categorie - trova giustificazione nella natura specialistica delle competenze in materia tributaria, nella complessità delle questioni e nella rilevanza economica delle stesse, la cui soluzione richiede sia conoscenze speciali-*

stiche, sia la preparazione in materia processuale, comunitaria e interdisciplinare nelle materie del diritto. Il che giustifica l'affiancamento di componenti aventi estrazione specialistica a soggetti di formazione giuridica”.

Non si comprende quindi perché il ricorrente che somma diverse professionalità (Avvocato, Dottore Commercialista, Ragioniere e Perito Commerciale, Revisore Contabile), peraltro tutte separatamente soggette a formazione professionale continua obbligatoria, non abbia diritto al riconoscimento di tale valore aggiunto e debba vedersi assegnato lo stesso punteggio di chi svolge una sola di quelle professioni con evidente disparità di trattamento, mentre chi svolge un'attività professionale ed un'altra attività qualsiasi (docente, dipendente pubblico, sindaco, ecc.) si vede riconoscere l'intero punteggio.

La questione, però, non muta anche ove si utilizzasse il criterio ermeneutico suppletivo a quello letterale perché l'intenzione del legislatore è chiara per quanto appena esposto.

D'altronde, se la finalità del concorso è quella di reclutare dei Giudici tributari che abbiano la professionalità migliore possibile sulla base dei titoli posseduti (e codificati normativamente nella tabella “E” di cui al D. Lgs. n. 545/1992), non vi è ragione alcuna per non riconoscere la cumulabilità dei punteggi ai candidati i quali abbiano svolto più attività professionali contemporaneamente e per le quali sono previste diverse lauree ed abilitazioni, le quali accrescono la professionalità che può essere spesa nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie.

Coerentemente a tale (illegittima) impostazione della Commissione, infatti, si sarebbe dovuto allora riconoscere uno solo dei punteggi previsti dalla tabella “E” di cui al D. Lgs. n. 545/1992 in ordine alle abilitazioni professionali possedute: o quella di Avvocato o quella di Dottore Commercialista perchè la formulazione della norma è identica a quella concernente i titoli per l'esercizio dell'attività professionale!

A diverso risultato non si perverrebbe anche nella denegata ipotesi in cui si volesse prescindere dal principio di gerarchia delle fonti tra la tabella “E” allegata al D. Lgs. n. 545/1992 (fonte di rango primario) e il detto art. 6-II co.-lett. g) del bando di concorso (fonte di rango secondario) proprio perché quest’ultima si appalesa macroscopicamente illogica, incongruente, contraddittoria ed illogica.

Così facendo, infatti, i criteri di attribuzione dei punteggi ai candidati sono viziati anche da eccesso di potere per contraddittorietà.

Complessivamente, quindi, ove fossero stati correttamente attribuiti al ricorrente il punteggio derivante dal complesso dei titoli posseduti, in accoglimento di tutti i motivi di ricorso (quelli già accolti in primo grado e quelli del presente grado di appello), quello da attribuirsi nella graduatoria finale di merito sarebbe stato non inferiore a punti 46,50.

In ogni caso, l’attribuzione di tali punteggi avrebbe comportato la collocazione in posizione utile in relazione alla scelta della sede di servizio più gradita che in ordine alla collocazione del ricorrente nella corretta posizione del ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie per la quale è rilevante la posizione risultante dalla graduatoria concorsuale (art. 4 – co. 39/bis legge n. 183/2011 e s.m.i. di cui all’art. 12-co.4/bis D.L. n. 16/2012, inserito dall’art. 1-co. 1 legge di conversione n. 44/2012).

ISTANZA EX ART. 52-II CO. C.P.A.

Ai sensi dell’art. 52-II co. c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle parti da chiamare in giudizio ed inoltre appare oltremodo onerosa e gravosa per il ricorrente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si chiede l’autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) mediante pubblici proclami con modalità telematiche sul sito internet dell’Amministrazione resistente CPGT (*ex multis* T.A.R. Lazio-Roma, sez. II bis, 09/07/2019, ord. n. 9124; T.A.R. Lazio-Roma,

sez. II bis, 18/06/2019, ord. n. 7853; T.A.R. Lazio-Roma, 12/11/2013, decr. n. 23921; T.A.R. Lazio-Roma, sez. III bis, 07/11/2013, ord. n. 9506) così disapplicando l'art. 150-III co. c.p.c.

* * *

Per tutti questi motivi, l'Avv. Roberto Antonio BRIGANTE, in proprio ex art. 22-III co. c.p.a. nonché *ut supra* rappresentato e difeso, con ogni più ampia riserva fra cui quella di proporre ulteriori motivi aggiunti (con nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte ovvero domande nuove), anche indipendentemente all'esito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento richiesti, e di risarcimento dei danni in separato giudizio,

R I C O R R E

affinché l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la regione Lazio con sede in Roma voglia -ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previa ogni opportuna e/o necessaria declaratoria, nelle parti di interesse e nei limiti dell'utilità per parte ricorrente-:

IN VIA PRELIMINARE

- deliberare sull'istanza ex art. 52-II co. c.p.a. -che precede- autorizzando ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) mediante pubblici proclami con modalità telematiche sul sito internet del resistente Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

NEL MERITO

In particolare, al fine di gradare -allo stato- la deliberazione dei diversi motivi e con espressa riserva di motivi aggiunti:

in via principale

1) accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati - come specificati in epigrafe per quanto di interesse e nei limiti dell'utilità per il ricorrente- nella parte in cui gli vengono attribuiti punti 11,00 anziché 27,25 (comunque non inferiore a punti 11,25) per i titoli sub B-Attività professionali;

punti 0,25 anziché 2,25 per i titoli sub C-Docente; punti 1,00 anziché 1,75 per i titoli sub D-Dipendenti Pubblici e, quindi, non gli vengono attribuiti complessivamente punti 46,50 (comunque non inferiore a punti 28,50) come da prospetto che segue (quelli in grassetto/sottolineato sono quelli in contestazione con il presente atto):

A	B	C	D	E	F	G	Totale
0,00	<u>27,25</u>	<u>2,25</u>	<u>1,75</u>	0,25	9,50	5,50	46,50

e comunque non inferiore a punti 28,50 come da prospetto che segue:

A	B	C	D	E	F	G	Totale
0,00	<u>11,25</u>	<u>0,25</u>	<u>1,75</u>	0,25	9,50	5,50	28,50

2) conseguentemente accertare il diritto de ricorrente di essere dichiarato vincitore della procedura concorsuale per cui è causa con punti 46,50 (comunque non inferiore a punti 28,50);

3) ordinare alle Amministrazioni resistenti di valutare tutti i titoli e/o servizi e/o attività posseduti/svolti dal ricorrente nei termini di cui al punto 1) che precede, anche se concomitanti, sovrapposti e svolti in costanza di rapporto di pubblico impiego in regime di part time inferiore al 50%, ivi compreso il servizio preruolo quale docente nelle scuole secondarie di secondo grado ed attribuendogli i punteggi corrispondenti di tutti i detti titoli e/o servizi e/o attività posseduti/svolti;

4) ordinare alle Amministrazioni resistenti la rettifica nella graduatoria di merito e l'inserimento nella posizione che gli compete in relazione al punteggio (in base alla quale potrà scegliere la Commissione Tributaria di assegnazione) e, conseguentemente, essere nominato Giudice tributario, se del caso anche per effetto dello scorrimento della graduatoria concorsuale di cui alla delibera n. 1196 del 26/06/2018 del CPGT (doc. 14);

5) disporre la rifusione del compenso, degli esborsi e delle spese di lite (comprese spese forfetarie ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura del 15%), oltre C.P., IVA e contributo unificato.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio di tutti i verbali e la documentazione relativa al concorso per cui è causa fra cui:

- atti/verbali/documenti della Commissione esaminatrice e/o del CPGT con i quali è stato approvato/determinato nei contenuti il modulo di domanda di partecipazione al concorso ex art. 3-I co. del bando;
- acquisire tutti gli atti ed i documenti della controversia attualmente pendente sub R.G. 3107/2019 T.A.R. Lazio – Roma, salva riunione dei procedimenti ex art. 70 c.p.a.;
- acquisire tutti gli atti ed i documenti della controversia sub R.G. 9972/2018 T.A.R. Lazio – Roma (definita in primo grado) nonché degli atti e documenti della fase di appello dinanzi al Consiglio di Stato (IV sezione giurisdizionale) attualmente pendente sub R.G. 4491/2019 con udienza fissata per il merito al 12/03/2020;
- atti/verbali/documenti del CPGT inerenti la scelta della sede di servizio, avvenuta con riserva in data 16/10/2019;
- tutti gli atti/verbali/documenti della Commissione esaminatrice, ivi compresa copia delle valutazioni dei titoli effettuati dalla Commissione su tutti i candidati che precedono il ricorrente in graduatoria;
- domande di partecipazione al concorso dei candidati che precedono il ricorrente in graduatoria.

* * * * *

Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/02 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'applicazione del contributo unificato, si dichiara che il presente giudizio è di valore indeterminato – Contributo unificato Euro 650,00.

* * * * *

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da seguente indice:

- 1) delibera n. 1677/2019/IV dd. 15/10/2019 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (di seguito CPGT), pubblicata sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 23/10/2019, con la quale è stata rettificata -per la seconda volta- la

graduatoria di merito del concorso pubblico esterno per la nomina di n. 202 giudici tributari (bando n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016) di cui all'allegato *"Elenco A – graduatoria"*;

2) delibera CPGT n. 1376/2019/IV di data 17/09/2019 di attribuzione del punteggio di 27,50 al ricorrente;

3) bando di concorso n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016, adottato con delibera CPGT n. 1812/V/2016;

4) *"Modulo di domanda–dichiarazione sostitutiva di certificazione per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti di giudice nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali di cui al Bando n. 6/2016 approvato con delibera n. 1812 del 19.07.2016. (scadenza 30 ottobre 2016)"* pubblicato sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 09/09/2016;

5) avviso pubblicato sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 13/06/2018 e relativi allegati;

6) domanda di partecipazione al concorso pubblico esterno, inviata via p.e.c. il 24/09/2016, nonché ricevuta di accettazione e di consegna;

7) istanza di accesso ex legge n. 241/1990, inviata via pec in data 08/06/2018;

8) nota CPGT prot. n. 0014984 del 18/07/2018;

9) nota CPGT prot. n. 0015124 del 19/07/2018;

10) scheda di attribuzione del punteggio del ricorrente (profilo 40172);

11) delibere della Commissione Esaminatrice Bando 6/2016 di cui al verbale del 23.5.2017;

12) documento n. 1 (approvato dalla Commissione esaminatrice con verbale del 23-5-2017) denominato *"Analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016"*;

13) *"Criteri per l'applicazione dei punteggi previsti dalla tabella "E" allegata al D. Lgs. n. 545/1992, approvati nelle sedute consiliari CPGT del 19.9.2000, 31.10.2000, 7.11.2000 e 19.12.2000, limitatamente alle lett. G, H, L e M (pubblicati nel Notiziario del CPGT n. 1 – anno 2001);*

14) delibera n. 1196 del 26/06/2018 con cui il CPGT ha deliberato la copertura di ulteriori 259 posti dalla graduatoria di cui al bando di concorso esterno n. 6/2016;

15) documentazione attività di docenza preruolo nelle scuole secondarie di secondo grado;

16) certificato di servizio presso l'Agenzia delle Dogane – Circoscrizione Doganale di Monfalcone;

17) certificato di servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Provinciale dello Stato di Gorizia;

18) certificato di iscrizione all'Albo degli Avvocati di Gorizia;

19) certificato di iscrizione all'Albo dell'O.D.C.E.C. di Gorizia;

20) documentazione relativa allo svolgimento dell'attività di Sindaco in società di capitali;

21) documentazione relativa allo svolgimento di attività professionale quale dipendente pubblico con part time inferiore al 50%;

22) comunicazione di avvenuta iscrizione all'Albo degli Avvocati Cassazionisti;

23) attestato iscrizione revisore;

- 24) delibera n. 1049/2018/IV dd. 22/05/2018 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (di seguito CPGT), pubblicata sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 05/06/2018, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico esterno per la nomina di n. 202 giudici tributari (bando n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016) di cui all'allegato "*Elenco A – graduatoria*";
- 25) avviso di pubblicazione della graduatoria di merito sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 05/06/2018;
- 26) assegnazione sede definitiva da immissione in ruolo quale docente dell'Avv. GINARDI Delia Vincenza;
- 27) graduatoria ad esaurimento personale docente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania per l'a.s. 2015/2016;
- 28) circolare Agenzia delle Entrate n. 105/E/2001;
- 29) documento n. 4 - tabella attività sovrapposte pubblicata in uno con l'avviso sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 13/06/2018;
- 30) documento n. 6 - tabella E allegata al D. Lgs. n. 545/1992 pubblicata in uno con l'avviso sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 13/06/2018;
- 31) pec dd. 18/07/2018 da Avv. BRIGANTE a CPGT;
- 32) risoluzione n. 1/2018 CPGT;
- 33) avviso di pubblicazione della graduatoria di merito sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 23/10/2019;
- 34) ricorso introduttivo T.A.R. Lazio – Roma sub R.G. 3107/2019;
- 35) motivi aggiunti Avv. BRIGANTE sub R.G. 3107/2019 T.A.R. Lazio - Roma notificati e depositati al p.a.t. il 27/08/2019;
- 36) assegnazione sede, scelta dal ricorrente con riserva;
- 37) p.e.c. istanza di accesso ex legge n. 241/1990 dd. 08/06/2018;
- 38) nota C.P.G.T. prot. n. 0018425 del 10/10/2018;
- 39) delibera C.P.G.T. dd. 11/06/2001 concorso C.T.P. Trieste;
- 40) delibera C.P.G.T. dd. 11/06/2001 concorso C.T.P. Udine;
- 41) p.e.c. al C.P.G.T. dd. 10/10/2018;
- 42) delibera n. 243/2019/IV dd. 19/02/2019 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, pubblicata sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 21/02/2019, con la quale è stata rettificata -per la prima volta- la graduatoria di merito del concorso pubblico esterno per la nomina di giudici tributari (bando n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016) di cui all'allegato "*Elenco A – graduatoria*";
- 43) avviso di pubblicazione della graduatoria di merito (delibera n. 243/2019/IV) sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 21/02/2019;
- 44) delibera n. 244/2019/IV dd. 19/02/2019 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, pubblicata sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 22/02/2019, con la quale è stata deliberata la convocazione dei vincitori per la scelta della sede di servizio nei giorni 18, 19, 26 e 27 marzo 2019 e l'approvazione del modulo relativo alla dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità di cui all'allegato n. 2;
- 45) avviso di pubblicazione della graduatoria di merito (delibera n. 244/2019/IV) sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 22/02/2019;

- 46) ricorso introduttivo T.A.R. Lazio – Roma sub R.G. 9972/2018;
- 47) memoria ex art. 73 c.p.a. Avv. BRIGANTE T.A.R. Lazio – Roma sub R.G. 9972/2018;
- 48) memoria di replica Avv. BRIGANTE T.A.R. Lazio – Roma sub R.G. 9972/2018;
- 49) avviso di fissazione udienza pubblica sub R.G. 4491/2019 C.d.S.;
- 50) sentenza T.A.R. Lazio – Roma n. 6458/2019;
- 51) atto di appello Avv. BRIGANTE avverso sentenza T.A.R. sub doc. 50) iscritto R.G. 4491/2019 C.d.S.;
- 52) motivi aggiunti Avv. BRIGANTE sub R.G. 4491/2019 C.d.S. notificati e depositati al p.a.t. il 27/08/2019;
- 53) memoria CPGT e Min. Economia dd. 19/06/2019 sub R.G. 4491/2019 C.d.S.;
- 54) memoria CPGT e Min. Economia dd. 01/07/2019 sub R.G. 4491/2019 C.d.S.;
- 55) p.e.c. BRIGANTE istanza di accesso ex legge n. 241/1990 dd. 04/07/2019;
- 56) p.e.c. C.P.G.T. dd. 22/07/2019 di riscontro accesso sub doc. 55;
- 57) estratto verbale C.P.G.T. n. 19 del 19/07/2016;
- 58) estratto verbale C.P.G.T. n. 20 del 06/09/2016;
- 59) scheda denominata “*BRIGANTE ANTONIO (SIMULAZIONE SENZA PERIODO DIP PUBBLICO) ELABORAZIONI PERIODI PROFILO: 40172*”;
- 60) p.e.c. C.P.G.T. dd. 05/07/2019;
- 61) p.e.c. BRIGANTE dd. 05/07/2019;
- 62) p.e.c. C.P.G.T. dd. 10/07/2019;
- 63) pubblicazione atti sito C.P.G.T. dd. 03/06/2019;
- 64) pubblicazione atti sito C.P.G.T. dd. 19/07/2019;
- 65) pubblicazione atti sito C.P.G.T. dd. 18/06/2019;
- 66) pubblicazione atti sito C.P.G.T. dd. 20/06/2019;
- 67) pubblicazione atti sito C.P.G.T. dd. 02/07/2019.
- 68) p.e.c. C.P.G.T. dd. 25/09/2019 – convocazione scelta sede per il 16/10/2019;
- 69) p.e.c. BRIGANTE dd. 27/09/2019 – comunicazione scelta sede con riserva;
- 70) p.e.c. BRIGANTE dd. 17/10/2019 – invio documentazione;
- 71) avviso di pubblicazione della delibera n. 1376/2019/IV dd. 17/09/2019 sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 17/09/2019;
- 72) p.e.c. BRIGANTE istanza di accesso ex legge n. 241/1990 dd. 20/09/2019;
- 73) p.e.c. C.P.G.T. dd. 10/10/2019 di riscontro accesso sub doc. 72.

Monfalcone-Roma, 4 novembre 2019

Avv. Aurora TURCO
(firmato digitalmente)

Avv. Roberto Antonio BRIGANTE
(firmato digitalmente)